



CONVENZIONE

PER

il trasferimento di un contributo non superiore a **euro 80.000,00 (ottantamila/00)**, a valere sulle risorse di cui al **capitolo di spesa n. 216** “Somme da destinare alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale” iscritto nel C.D.R. 1 - Segretariato Generale, del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, per la realizzazione dell'iniziativa “**Giorgio Vasari (1511-1574). Il teatro delle virtù**”, nell'ambito delle Celebrazioni per il 450° Anniversario della morte di Giorgio Vasari (27 giugno 1574),

TRA

La **Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali** - di seguito “Struttura di missione” - con sede in Largo Pietro di Brazzà, 86 – 00187 Roma, C.F. n. 80188230587, nella persona della dott.ssa Elena Guerri dall'Oro, Coordinatrice della Struttura, da una parte,

E

La **Fondazione Guido d'Arezzo**, di seguito anche “Fondazione” - C.F. 01120950512, iscritta al n. 104 del Registro Persone Giuridiche Private tenuto presso la Regione Toscana, con sede legale in Arezzo (AR), Corso Italia n. 102, nella persona di Lorenzo Cinatti, nato a Firenze (FI) il 07/10/1968, domiciliato per la carica presso la sede legale suddetta, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome per conto e nell'interesse della Fondazione nella sua qualità di Direttore, nominato con decreto sindacale n. 21 del 10/02/2021 e autorizzato dal CDA della Fondazione Guido d'Arezzo con delibera n. 2 del 22 febbraio 2021

di seguito congiuntamente “**Parti**”,

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, all'articolo 12, commi 1 e 2, stabilisce che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante “Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, l’articolo 2, comma 2, che stabilisce la possibilità di “contribuire, previa determinazione dei criteri e delle modalità da parte del Presidente o del Ministro o del Sottosegretario competente, con proprie risorse ed entro i limiti delle disponibilità annuali iscritte nel bilancio di previsione, al rimborso parziale delle spese sostenute da soggetti pubblici o privati, che non abbiano finalità di lucro, per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii., recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, di costituzione del nuovo Governo;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, dr. Andrea Abodi, è stato conferito l’incarico per lo sport e i giovani;
- il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2022, di nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, del dott. Alfredo Mantovano;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Sottosegretario di Stato, dr. Alfredo Mantovano, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2022 di conferimento al Pres. Carlo Deodato dell’incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 di conferimento al Ministro senza portafoglio, dr. Andrea Abodi, la delega di funzioni in materia di sport e giovani, nonché in materia di anniversari nazionali;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, istitutivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato Generale – la Struttura di missione denominata “Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale”, da ultimo confermata, con modificazioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 10 gennaio 2023 al n. 98, , così come modificato dal d.P.C.M. 28 giugno 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 12 luglio 2023 al n. 2007, ove è ridenominata in “Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali” (d’ora in poi Struttura di missione);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2023, registrato alla Corte dei conti in data 14 febbraio 2023, al n. 491, con il quale alla dott.ssa Elena Guerri dall’Oro è stato conferito



l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatrice della suddetta Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali;

- il decreto del Segretario generale 20 giugno 2023 di conferimento alla Coordinatrice della Struttura di missione la delega alla gestione - unitamente ai relativi poteri di spesa - delle risorse finanziarie esistenti sui capitoli 185, 203, 204, 208, 210, 211, 212, 215, 216, 240, 247, 257, 267, 903, 904, 916, 981, 986 iscritti nel C.D.R. 1 – Segretariato generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2023, e per gli esercizi finanziari successivi, nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati nel corso degli esercizi finanziari medesimi a seguito di provvedimenti amministrativi o normativi sui medesimi capitoli;
- il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani 3 marzo 2023, modificato con decreto del medesimo Ministro del 16 febbraio 2024, il quale in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, costituisce il “Comitato per gli anniversari nazionali, la valorizzazione dei luoghi della memoria e gli eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale”, quale organismo consultivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino alla scadenza del mandato del Governo in carica o alla cessazione dell'incarico del Ministro;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2023 recante l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026;
- la legge 30 dicembre 2023, n. 213, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

CONSIDERATO CHE

- il Comitato per gli anniversari nazionali, la valorizzazione dei luoghi della memoria e gli eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale, nella seduta del 7 maggio 2024 ha espresso parere favorevole su alcuni progetti proposti per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del richiamato decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 3 marzo 2023;
- il correlato decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 21 giugno 2024 ha approvato il co-finanziamento delle “iniziative inerenti alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale”;
- in particolare, **l'articolo 1, comma 1, lettera a), punto ix**, del già menzionato decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani ha previsto un contributo non superiore a **euro 80.000,00 (ottantamila/00)** da destinare alla Fondazione Guido d'Arezzo per l'iniziativa “Giorgio Vasari



(1511-1574). Il teatro delle virtù” nell’ambito delle Celebrazioni per il 450° Anniversario della morte di Giorgio Vasari;

- tra i compiti della Struttura di missione stabiliti dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022 vi è, tra gli altri, quello di assicurare gli adempimenti necessari alla realizzazione dei programmi e delle iniziative connesse alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale e agli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale;
- l’articolo 2 del decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 21 giugno 2024, stabilisce che “la Struttura di missione assicura, per quanto di competenza, gli adempimenti necessari per la realizzazione dei programmi e delle iniziative connesse alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale e agli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, nonché gli interventi finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della memoria”

tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra individuate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Oggetto della Convenzione e risorse economiche

1. Le premesse della presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della medesima e ne orientano l’interpretazione e l’attuazione, per quanto non specificamente dettagliato nel seguente articolato.
2. L’oggetto della presente Convenzione tra la Struttura di missione e la Fondazione, avuto riguardo alle rispettive competenze e finalità istituzionali, è il trasferimento del contributo per un importo non superiore a **euro 80.000,00 (ottantamila/00)**, a valere sulle risorse di cui al **capitolo di spesa n. 216** “Somme da destinare alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale” iscritto nel C.D.R. 1 - Segretariato Generale, del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, per la realizzazione dell’iniziativa “Giorgio Vasari (1511-1574). Il teatro delle virtù”, a cura della Fondazione, l’iniziativa ha un **valore complessivo** pari a **euro 590.000,00 (cinquecentonovantamila/00)** e una **percentuale di contribuzione** da parte della Struttura di missione pari al **13,56%**.



3. La presente Convenzione regola i rapporti fra la Struttura di missione e la Fondazione per la gestione del contributo per la realizzazione della sopracitata iniziativa, come esplicitato nell'**Allegato A**, che forma parte integrante della stessa, contenente:
- la **relazione illustrativa**, che rappresenta in modo organico e completo i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa, le diverse attività/fasi connesse agli obiettivi, i prodotti/risultati attesi;
 - il **cronoprogramma**, che indica i tempi di realizzazione sia complessivi che specifici per ogni singolo obiettivo e relative attività/fasi previste, coerentemente con quanto dichiarato nella relazione illustrativa;
 - il **piano economico**, che individua la quota di contributo riconosciuto dal Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani in premessa, la quota di autofinanziamento e l'eventuale quota di co-finanziamento da parte di soggetti terzi. In riferimento agli obiettivi e relative attività/fasi dichiarati nella relazione illustrativa e nel cronoprogramma, il piano economico riporta i costi previsionali complessivi e l'indicazione delle singole voci di entrata e di spesa.

ARTICOLO 2

Efficacia e ambito temporale della Convenzione

1. La presente Convenzione acquista efficacia dalla data di avvenuta registrazione presso **gli Organi di controllo competenti**, sino all'avvenuto positivo riscontro della rendicontazione a consuntivo delle attività svolte e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2025**.
2. Una sola, eventuale, proroga potrà essere concordata e sottoscritta digitalmente tra le Parti, con le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione, in base a comprovate esigenze e per il periodo strettamente necessario, previa apposita richiesta presentata dalla Fondazione almeno 30 (trenta) giorni prima della data di conclusione dell'iniziativa come desumibile dal cronoprogramma in Allegato A.
3. Eventuali proroghe, non superiori a 3 (tre) mesi rispetto al tempo previsto o rimodulazioni del quadro economico, di cui all'articolo 4, comma 5, della presente Convenzione, saranno concordate e sottoscritte digitalmente tra le Parti e non saranno soggette a successiva approvazione mediante decreto.

ARTICOLO 3

Responsabile del Procedimento amministrativo, Responsabile della Convenzione



1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per la Struttura di missione, è **Responsabile del Procedimento amministrativo**, la Coordinatrice della Struttura di missione dott.ssa Elena Guerri dall'Oro.
2. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, per la Fondazione è nominato **Responsabile della Convenzione** il dott. Lorenzo Cinatti
3. Le parti si riservano il diritto di sostituire i propri Responsabili dandone tempestiva comunicazione alla controparte secondo le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione.

ARTICOLO 4

Finanziamento e copertura finanziaria

1. Il contributo per la realizzazione dell'iniziativa, per un importo non superiore a **euro 80.000,00 (ottantamila/00)**, sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) **il 60 %, a titolo di acconto, pari a euro 48.000,00 (quarantottomila/00)**, a seguito della conclusione dell'iter di approvazione e registrazione della presente Convenzione da parte degli Organi di controllo competenti;
 - b) **il 40 %, fino ad un massimo di euro 32.000,00 (trentaduemila/00)**, a seguito del positivo riscontro della rendicontazione a consuntivo.
2. La Fondazione prende atto ed accetta che, a seguito di quanto riportato al precedente articolo 2, comma 1, la Struttura di missione garantisce la copertura economica del contributo di cui al comma 1 del presente articolo solo dall'avvenuta registrazione della presente Convenzione da parte degli Organi di controllo competenti.
3. La Fondazione prende atto e accetta che il contributo verrà erogato esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della presente Convenzione, e che pertanto lo stesso non potrà essere utilizzato, in tutto o in parte, per altri scopi.
4. La Fondazione dichiara che per la realizzazione dell'iniziativa in argomento non ha ottenuto e percepito, né tantomeno richiederà, ulteriori finanziamenti di natura pubblica e/o privata, ad eccezione di quelli dichiarati nel piano economico in Allegato A.
5. La Struttura di missione può **autorizzare eventuali rimodulazioni** finanziarie tra le macro-voci (obiettivi) previste nel piano economico in Allegato A, che devono essere preventivamente comunicate e debitamente motivate da parte della Fondazione con le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione. Le rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 10% (dieci per



cento) della macro-voce (obiettivo) di costo con l'importo maggiore tra quelle tra cui viene effettuata la rimodulazione **non sono soggette ad autorizzazione** da parte della Struttura di missione.

6. Eventuali economie potranno essere utilizzate, previa autorizzazione della Struttura di missione, per finalità connesse all'oggetto del presente accordo. A tal fine la Fondazione dovrà dare comunicazione tempestiva delle eventuali economie alla Struttura secondo le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione.
7. La Fondazione prende atto ed accetta, inoltre, che qualora non fosse più possibile procedere al completamento dell'iniziativa, la quota di contributo ricevuto di cui al precedente comma 1, lettera a) – nel rispetto della percentuale di contribuzione di cui all'articolo 1, comma 2 – decurtato delle somme effettivamente sostenute e debitamente rendicontate ai sensi del successivo articolo 6, dovrà essere restituito alla Struttura di missione mediante accreditamento sul **conto infruttifero n. 22330** intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
8. La Fondazione dichiara che il conto presso il quale effettuare l'erogazione del contributo di cui trattasi è il conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva a commesse pubbliche, indicato con Dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, resa dal legale rappresentante della Fondazione, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. La Fondazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al medesimo articolo 3 della predetta legge.
9. La Fondazione garantisce inoltre che il conto corrente di cui al precedente comma 8 non è soggetto a pignoramenti, manlevando questa Struttura di missione da ogni responsabilità in merito.
10. Eventuali variazioni dell'IBAN indicato nella Dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari dovranno essere tempestivamente comunicate con le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione.

ARTICOLO 5

Codice Progetto, CUP, monitoraggio, relazione intermedia

1. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione di tutte le attività e delle spese inerenti alla presente Convenzione, viene attribuito il **Codice Progetto "ID648"** e il **Codice Unico di Progetto (CUP) – J17F24000050002** che identifica il progetto d'investimento pubblico.



Entrambi i codici dovranno essere riportati in tutte le comunicazioni, documenti e fatture relative al rapporto in parola.

2. La Fondazione prende atto ed accetta che, entro la data prevista in Allegato A, dovrà trasmettere alla Struttura di missione, con le modalità indicate nell'articolo 17 della presente Convenzione, una **relazione intermedia**, sia descrittiva che tecnica, su quanto realizzato e sui risultati raggiunti. La relazione intermedia dovrà dare evidenza della congruità del progetto a quanto riportato nell'Allegato A alla presente Convenzione, in particolare del rispetto degli obiettivi dichiarati nella relazione illustrativa, del rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma, del rispetto del piano economico presentato.

ARTICOLO 6

Rendicontazione

1. **La Fondazione prende atto ed accetta che dovrà rendicontare, secondo quanto indicato nel piano economico in Allegato A, l'importo complessivo speso per la realizzazione dell'iniziativa, giustificando, laddove esistenti, le differenze (in aumento o in diminuzione) con il costo complessivo previsto dell'iniziativa, pari a euro 590.000,00 (cinquecentonovantamila/00).**
2. La Fondazione prende atto ed accetta che la rendicontazione, comprensiva della documentazione di cui al successivo comma 3, dovrà essere trasmessa alla Struttura di missione, con le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione, entro 90 (novanta) giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa come desumibile dal cronoprogramma in Allegato A, ovvero entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data eventualmente prorogata come da richiesta della Fondazione nei termini e nei modi di cui al sopracitato articolo 2, comma 2.
3. A seguito del completamento delle attività previste in Allegato A, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, la Fondazione dovrà presentare la seguente documentazione:
 - a) **relazione finale**, sia descrittiva che tecnica, su quanto realizzato e sui risultati raggiunti, analogamente a quanto disposto dal precedente articolo 5, comma 2;
 - b) **rendiconto dettagliato, in forma tabellare**, delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, articolato in coerenza con il piano economico in Allegato A, comprendente anche l'elenco dei giustificativi di spesa (numero, importo, oggetto e data);
 - c) **copia di tutti i giustificativi spese (fatture e ricevute) e dei rispettivi pagamenti (bonifici, assegni, carte di credito e di debito) che dovranno riportare, rispettivamente nell'oggetto e nella causale, il Codice Progetto e il CUP di cui al precedente articolo**



- 5, comma 1. Non sono in ogni caso ammessi come giustificativi di spesa gli scontrini fiscali;**
- d) dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.), **relativa alle spese effettivamente sostenute** per l'attuazione della presente Convenzione, che devono corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- e) dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.), attestante **l'adempimento di tutte le eventuali prescrizioni fiscali e previdenziali** connesse all'iniziativa (a titolo di esempio: ritenute fiscali e previdenziali, diritti SIAE);
- f) ove applicabile, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.), sul **rispetto della normativa di riferimento** di cui al successivo articolo 11, finalizzata al rimborso delle spese sostenute relativamente a servizi e forniture.
4. La Fondazione prende atto ed accetta, inoltre che, qualora l'importo complessivo speso e rendicontato secondo le modalità di cui al presente articolo, dovesse risultare inferiore al costo complessivo previsto dell'iniziativa indicato nel piano economico in Allegato A, ossia a **euro 590.000,00 (cinquecentonovantamila/00)**, il contributo verrà ricalcolato applicando la percentuale di contribuzione di cui al precedente articolo 1, comma 2, all'importo effettivamente speso e rendicontato. In caso di maggior somme finanziate, il beneficiario provvederà alla restituzione immediata della differenza, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 7, della presente Convenzione.
5. La Fondazione è tenuta a produrre ogni altra documentazione che la Struttura di missione dovesse ritenere utile e necessaria al monitoraggio delle attività e all'erogazione del contributo riconosciuto.
6. La Fondazione prende atto ed accetta che, in caso di mancata o parziale produzione di quanto richiesto dalla Struttura di missione in fase di monitoraggio e di rendicontazione, ovvero qualora per alcuni costi o pagamenti non sia riscontrabile la pertinenza e correlazione alla presente Convenzione, le relative somme non verranno riconosciute. In tal caso la Struttura di missione procederà al ricalcolo del contributo ammissibile sulla base delle sole spese effettivamente ammesse, nel rispetto della percentuale di contribuzione di cui al precedente articolo 1, comma 2.



ARTICOLO 7

Obblighi delle parti

1. La Struttura di missione garantisce la copertura economica del contributo secondo le modalità stabilite nel precedente articolo 4.
2. La Fondazione, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, cura ed è responsabile della gestione del contributo non superiore a **euro 80.000,00 (ottantamila/00)**, al fine di realizzare l'iniziativa in argomento.
3. La Fondazione garantisce l'adempimento e l'osservanza di quanto stabilito con la presente Convenzione, mantenendo sollevata la Struttura di missione da ogni responsabilità in merito alla procedura seguita per la realizzazione dell'iniziativa, garantendo l'estraneità della stessa da tutti i rapporti contrattuali posti in essere.
4. La Fondazione, con riferimento alla realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo, svolge le attività di affidamento dei servizi e forniture, stipula dei relativi contratti, conformemente a quanto stabilito nel successivo articolo 11.
5. **La Fondazione si obbliga ad effettuare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell'iniziativa per esclusivo tramite di sistemi tracciabili quali: bonifici, ricevute bancarie, assegni nominativi, carte di debito o credito, fatturazione elettronica. Non sono in alcun caso ammessi i pagamenti in contanti, anche se effettuati da subappaltatori e subcontraenti.**
6. La Fondazione si obbliga a rendicontare l'importo complessivo speso per la realizzazione dell'iniziativa, secondo quanto stabilito al precedente articolo 6.
7. La Fondazione si obbliga a pubblicare sul proprio sito Internet o in analoghi portali digitali liberamente accessibili, di cui sarà data notizia alla Struttura di missione secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 17, le informazioni relative al contributo oggetto della presente Convenzione, come previsto dall'articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e ss.mm.ii. La Fondazione comunicherà alla Struttura di missione l'adempimento del predetto obbligo, con l'invio del link, secondo le modalità previste dal successivo articolo 17.
8. La Fondazione prende atto e accetta che tutti gli importi indicati nella presente Convenzione e nel piano economico in Allegato A sono da intendersi comprensivi di ogni onere accessorio (ad esempio IVA, purché non portata in detrazione).
9. La Fondazione si impegna a menzionare pubblicamente, sia nell'evento di presentazione sia in quello di conclusione del progetto, il contributo della Struttura di missione, quale apporto del Governo ai soggetti che si impegnano a valorizzare la storia italiana divulgandone la conoscenza ad un ampio pubblico, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Il contenuto della



comunicazione dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Struttura di missione presentando, almeno 30 (trenta) giorni) prima della data di inizio dell'evento o di altra iniziativa, specifica richiesta all'indirizzo PEC: anniversarinteressenazionale@pec.governo.it.

ARTICOLO 8

Logo della Struttura di missione e pubblicazioni

1. La Fondazione si obbliga a prevedere la riproduzione o l'utilizzo del logo della Struttura di missione in tutti i materiali di comunicazione e informazione, compresi quelli digitali, che saranno prodotti nell'ambito della presente Convenzione. La concessione all'utilizzo del logo potrà avvenire previa specifica richiesta per ciascuna differente modalità prevista e soltanto a seguito di invio alla PEC: anniversarinteressenazionale@pec.governo.it delle bozze degli stampati e dei materiali digitali.

Per il singolo evento o per eventi che ricorrono nella stessa data, nel caso siano prodotti più materiali di comunicazione, si dovrà procedere ad un'unica trasmissione in modo da facilitare la comprensione del messaggio complessivo.

Nel caso di eventi diversi, con calendarizzazione non univoca, le specifiche richieste dovranno essere presentate separatamente.

Nelle richieste in argomento da inoltrarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio dell'evento dovrà essere data evidenza dei nomi dei relatori, degli attori, dei testi, degli argomenti che saranno trattati, nonché delle attività di riferimento così come previste e identificate nell'Allegato A parte integrante della presente Convenzione. La Struttura di missione rilascerà il "visto si stampi" con specifico atto scritto, previa verifica della correttezza della riproduzione.

2. La Fondazione si impegna a riportare sui materiali a stampa, audiovisivi e digitali, oltre al logo di cui al precedente comma 1, l'indicazione che la realizzazione degli stessi ha beneficiato del contributo della Struttura di missione, nonché a produrre e trasmettere tali materiali a realtà bibliotecarie e istituzionali secondo le modalità indicate in Allegato A.

ARTICOLO 9

Rapporti con i terzi

1. La Fondazione è responsabile unico relativamente alle attività di realizzazione dell'iniziativa di cui all'articolo 1 e delle attività dedotte dalla presente Convenzione, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo 7.



2. La Struttura di missione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto giuridico comunque nascente con i terzi in dipendenza della realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione.

ARTICOLO 10

Maggiori oneri

1. Le parti convengono che qualora, per la realizzazione dell'iniziativa, si rendessero necessarie ulteriori risorse finanziarie, rispetto a quelle indicate nel piano economico in Allegato A, la Fondazione provvederà al reperimento delle stesse.

ARTICOLO 11

Normativa di riferimento

1. Per l'attuazione della presente Convenzione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di natura legislativa e regolamentare derivanti dal "Codice dei contratti pubblici", decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., nonché quelle vigenti all'atto degli affidamenti dei servizi e forniture.
2. Trovano altresì applicazione le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, per quanto compatibili.

ARTICOLO 12

Proprietà intellettuale e pretese di terzi in generale

1. La Struttura di missione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui la Fondazione abbia usato ovvero utilizzi, per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, dati, dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano ottenuto o detengano a qualunque titolo la proprietà o altri diritti di privativa.
2. La Fondazione si obbliga a tenere indenne la Struttura di missione da ogni responsabilità e da qualsiasi costo, spesa od onere nei confronti di chiunque, derivanti da qualsivoglia pretesa di terzi vantata in relazione ad attività svolte a qualunque titolo dalla Fondazione stessa nell'ambito della presente Convenzione, anche con riferimento a pretese violazioni di diritti d'autore o di proprietà intellettuale o in materia di protezione dei dati personali. La Fondazione si obbliga a dare



immediato avviso alla Struttura di missione di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma di cui sia comunque venuta a conoscenza.

3. Per quanto non espressamente previsto in tema di proprietà intellettuale, si rinvia alla pertinente normativa vigente in materia.

ARTICOLO 13

Recesso

1. La Fondazione ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione per cause sopravvenute determinanti l'impossibilità dell'avvio dell'iniziativa o del suo completamento, previa comunicazione firmata digitalmente da inviare alla Struttura di missione a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo di cui al successivo articolo 17 della presente Convenzione. Tale comunicazione dovrà illustrare adeguatamente le motivazioni e fornire l'eventuale documentazione a supporto.
2. Nel caso di richiesta di recesso motivata dall'impossibilità di avvio dell'iniziativa, previa accettazione della stessa da parte della Struttura di missione, la Fondazione si impegna alla restituzione dell'importo eventualmente ricevuto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della presente Convenzione.
3. Nel caso di richiesta di recesso motivata dall'impossibilità di proseguire nell'iniziativa avviata, la Struttura di missione valuterà quanto trasmesso e i risultati raggiunti, e in caso di accettazione della stessa, comunicherà le risultanze della verifica della rendicontazione presentata ai sensi del precedente articolo 6. In tal caso la Fondazione procederà con le modalità stabilite dal precedente articolo 4, comma 7, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 6, comma 4.

ARTICOLO 14

Revoca

1. La Struttura di missione può revocare il trasferimento del contributo in qualsiasi momento per gravi cause determinanti l'impossibilità dell'avvio dell'iniziativa o del suo completamento, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 21 *quinquies*, della L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. La Struttura può comunque esercitare il diritto di revoca nel rispetto dei principi di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:
 - a) ritardo nell'inizio delle attività rispetto al termine fissato;



- b) ritardo nella attuazione del cronoprogramma non dovuto a causa di forza maggiore e tale da rendere il raggiungimento tardivo degli obiettivi non più confacente agli interessi pubblici sottesi alla realizzazione della iniziativa;
 - c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata dell'iniziativa e comunque in tutti i casi in cui la stessa non sia dovuta a causa di forza maggiore;
 - d) mancata messa a disposizione della Struttura di missione, nei tempi e nelle modalità dalla stessa indicati, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti previste dalla presente Convenzione;
 - e) inadempienza nell'attività di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa e delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio, sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
 - f) irregolarità contabili accertate in sede di verifica della esatta esecuzione della Convenzione.
2. La revoca è disposta dalla Struttura di missione che stabilisce anche in ordine al recupero delle somme eventualmente già erogate, previa verifica in contraddittorio tra le parti, delle attività effettivamente realizzate. In particolare, la Struttura di missione revoca il trasferimento del contributo previa comunicazione di avvio del procedimento la Fondazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni scritte.
3. La Struttura di missione procede alla sottoscrizione della presente Convenzione anche in assenza dell'informazione antimafia, come consentito dall'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. La revoca della Convenzione è disposta dalla Struttura di missione qualora elementi relativi ad infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti della Fondazione successivamente alla sottoscrizione della stessa, ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4 del precitato D.Lgs. n. 159/2011.
4. Nel caso in cui una somma erogata la Fondazione debba essere recuperata, la stessa si impegna a restituire alla Struttura di missione la somma in questione, nel termine concesso dalla Struttura stessa.
5. Sono, comunque, fatte salve le obbligazioni legittimamente assunte dalla Fondazione verso terzi in attuazione della presente Convenzione, alle quali la stessa farà fronte nei limiti della



disponibilità del contributo ricevuto, nel rispetto della percentuale di contribuzione, senza nulla a pretendere dalla Struttura di missione.

6. Nel caso di revoca la Fondazione si impegna a presentare la rendicontazione, come previsto dal precedente articolo 6, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di revoca da parte della Struttura di missione.
7. La Struttura di missione può, inoltre, procedere alla sospensione cautelare del trasferimento del contributo, fino alla data in cui la Fondazione non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Struttura di missione.

ARTICOLO 15

Tentativo di conciliazione

1. Qualora dovessero insorgere contestazioni relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa ai sensi della normativa vigente.
2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alle competenti autorità giudiziarie.

ARTICOLO 16

Trattamento dei dati personali

1. Nell'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, laddove le Parti saranno nella condizione di dover trattare dati personali, sono tenute ad osservare:
 - a. il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche "GDPR");
 - b. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 17

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all'interno della presente Convenzione, trovano applicazione le pertinenti disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti.
2. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente Convenzione devono avvenire mediante posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Struttura di missione: **anniversarinteressenazionale@pec.governo.it**



ovvero presso diverso recapito che ciascuna delle parti dovrà comunicare all'altra successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni.

3. Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione della presente Convenzione acquista efficacia se convenuta fra le parti, sottoscritta digitalmente, e trasmessa secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
4. La presente Convenzione è trasmessa, per i successivi adempimenti, ai competenti Organi di controllo.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.

**Presidenza del Consiglio dei ministri
Struttura di missione anniversari nazionali ed
eventi sportivi nazionali e internazionali**

**La Coordinatrice
Dott.ssa Elena Guerri dall'Oro**

Fondazione Guido d'Arezzo

CINATTI LORENZO
122410110103

CN=CINATTI LORENZO
C=IT
2.5.4=CINATTI
2.5.4.5=TNIT-CNTLNZ66R07D8J2E
RSA/2048 bits

Dott. Lorenzo Cinatti